DL Crescita – bis: varo definitivo della Camera dei Deputati

13 Dicembre 2012
L'Aula della Camera dei Deputati ha approvato, in via definitiva, in seconda lettura, il disegno di legge di conversione del Decreto legge 179/2012 recante "Ulteriori misure urgenti per la crescita del Paese" (**DDL 5626/C**, Relatori l'On. Deborah Bergamini del Gruppo parlamentare PdL e l'On. Enzo Raisi del gruppo parlamentare FLpTP), con la votazione di fiducia sul testo approvato dalle Commissioni Trasporti e Industria, identico a quello trasmesso dal Senato.

Tra le numerose norme del testo si segnalano, in particolare, le seguenti:

Appalti pubblici

– con una norma di integrazione dell'art. 357 del DPR 207/2010 (Regolamento di attuazione del Codice Appalti), viene previsto che per gli appalti di importo a base di gara superiore a euro 20.658.000, fino al 31 dicembre 2015, per la dimostrazione del **requisito della cifra di affari** realizzata con lavori svolti mediante attività diretta ed indiretta, il periodo di attività documentabile è quello relativo ai migliori cinque anni del decennio antecedente la data di pubblicazione del bando (come richiesto e auspicato dall'ANCE, si veda, al riguardo, Interventi ANCE del 31 ottobre 2012);

– viene **prorogato di un anno** (fino al 31 dicembre 2013) **l'incremento della tolleranza nella revisione triennale dell'attestazione SOA**, introdotta dal DL 73/2012, convertito dalla L. 119/2012, in materia di qualificazione delle imprese e di garanzia globale di esecuzione (come richiesto e auspicato dall'ANCE, si veda, al riguardo, Interventi ANCE del 31 ottobre 2012);

– viene previsto – ad integrazione del DLgs 163/2006 (Codice Appalti) – che per le opere realizzate nell'ambito dell'appalto che siano, in tutto o in parte, poste in esercizio prima della relativa collaudazione tecnico-amministrativa, l'esercizio protratto per oltre un anno determina, per la parte corrispondente, lo **svincolo automatico delle garanzie di buona esecuzione** prestate a favore dell'ente aggiudicatore, senza necessità di alcun benestare, ferma restando una quota massima del 20% che, alle condizioni specificatamente indicate, è svincolata all'emissione del certificato di collaudo ovvero allo scadere del termine contrattualmente previsto per l'emissione del certificato di collaudo, ove questo

non sia emesso entro tale termine per motivi non ascrivibili a responsabilità dell'appaltatore. Resta altresì fermo il mancato svincolo dell'ammontare delle garanzie relative alle parti non in esercizio;

– presso l'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture, viene istituita l'**Anagrafe Unica delle stazioni appaltanti** con l'obbligo di iscrizione da parte delle stazioni appaltanti a pena di nullità degli atti adottati e di responsabilità amministrativa e contabile dei funzionari responsabili;

– dal 1° gennaio 2013 le **spese per la pubblicazione** dei **bandi** e degli avvisi, ai sensi dell'art. 66 e 122 del Dlgs 163/2006, saranno rimborsate alla stazione appaltante dall'aggiudicatario, entro il termine di sessanta giorni dall'aggiudicazione;

– Viene previsto l'obbligo di stipula del contratto pubblico, di cui all'art. 11 del D.Lgs 163/2006 (Codice appalti), **dal 1° gennaio 2013**, **con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica, a pena di nullità;**

– Viene previsto – ad integrazione del Dlgs 163/2006 – che **tra i soggetti a cui possono essere affidati i contratti pubblici rientrano anche le aggregazioni tra le imprese** aderenti al contratto di rete di cui all'art. 3, c. 4-ter, del DL 5/2009 convertito dalla L. 33/2009 e si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni sui raggruppamenti temporanei e consorzi ordinari di concorrenti di cui all'art. 37 del suddetto Dlgs 163/2006.

Infrastrutture

– viene introdotto, in via sperimentale, un **credito di imposta** a valere sull'IRES e sull'IRAP, entro il limite massimo del 50% del costo dell'investimento, per favorire la realizzazione di nuove **opere infrastrutturali** di importo **superiore a 500 milioni di euro,** mediante l'utilizzazione dei contratti di partenariato pubblico-privato di cui all'articolo 3, comma 15-ter del D.Lgs 163/2006, la cui progettazione definitiva sia approvata entro il 31 dicembre 2015 e per le quali non sono previsti contributi pubblici a fondo perduto e sia acclarata la non sostenibilità del piano economico finanziario;

Pagamenti ANAS

– per far fronte ai **pagamenti per lavori** e forniture già eseguiti, ANAS S.p.A. potrà utilizzare, in via transitoria e di anticipazione, le disponibilità finanziarie giacenti sul conto di tesoreria n. 23617 intestato alla stessa Società (ex

Fondo centrale di garanzia), ai sensi dell'art. 1, comma 1025, della legge 296/2006, nel limite di **400 milioni di euro**, con l'obbligo di corrispondente reintegro entro il 2012 mediante utilizzo delle risorse che verranno erogate ad ANAS dallo Stato a fronte di crediti già maturati. Inoltre, per far fronte alle spese per investimento sostenute da ANAS, nell'ambito dei **contratti di programma** relativi agli anni 2007, 2008 e 2009 che il Ministero dell'economia e delle finanze è autorizzato a **corrispondere** alla medesima Società le **somme** all'uopo conservate nel conto dei residui, per l'anno 2012, del pertinente capitolo del bilancio di previsione dello Stato;

Edilizia scolastica

– Viene previsto, a modifica dell'art. 53 del DL 5/2012, convertito dalla L. 35/2012 (Disposizioni in materia di semplificazioni e sviluppo), che il Ministro dell'Istruzione, le Regioni e gli Enti locali competenti possono promuovere, d'intesa con il Ministro dell'Economia e delle Finanze, iniziative finalizzate alla **costituzione di società**, consorzi o fondi immobiliari **per la rigenerazione del patrimonio immobiliare scolastico** anche attraverso la **realizzazione di nuovi complessi**.
Il Ministro dell'Istruzione con proprio decreto, d'intesa con la Conferenza unificata, definisce, inoltre, le priorità strategiche, le modalità e i termini per la predisposizione e per **l'approvazione di appositi piani triennali**, articolati in singole annualità, **di interventi di edilizia scolastica**, nonché i relativi finanziamenti. Ciascuna Regione e Provincia autonoma, tenuto conto della programmazione dell'offerta formativa, approva e trasmette al Ministero il proprio piano, formulato sulla base delle richieste pervenute dagli enti locali proprietari degli immobili adibiti ad uso scolastico. A tal fine, a decorrere dall'esercizio finanziario 2013, è **istituito** nello stato di previsione del Ministero dell'Istruzione **il Fondo unico per l'edilizia scolastica.**

Nell'articolo 1 del disegno di legge di conversione del decreto legge sono stati **fatti salvi gli atti e i provvedimenti adottati e gli effetti prodotti ed i rapporti giuridici sorti sulla base delle norme del DL 187/2012 recante "Misure urgenti per la ridefinizione dei rapporti contrattuali con la Società Stretto di Messina S.p.A. ed in materia di trasporto pubblico locale"** (DDL 3556/S).
Il decreto legge dispone, tra l'altro, la proroga per un periodo complessivo di circa due anni i termini per l'approvazione del progetto definitivo del Ponte sullo stretto di Messina al fine di verificarne la fattibilità tecnica e la sussistenza delle effettive condizioni di bancabilità.
A tale riguardo, viene prevista la stipula di un apposito atto aggiuntivo – entro il termine perentorio del 1° marzo 2013, a pena di caducazione di tutti gli atti che

regolano la concessione e i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell'opera – al contratto vigente. L'atto aggiuntivo viene trasmesso, entro 30 giorni dalla stipula, alle competenti Commissioni parlamentari. Entro 60 giorni dalla stipula la Società Stretto di Messina presenta al CIPE il progetto per un esame in linea tecnica per individuare le opere e i relativi costi. Il CIPE dovrà esaminare definitivamente il progetto dell'opera, entro 540 giorni dal predetto esame in linea tecnica. Nel periodo intercorrente tra le due sedute del CIPE, il rapporto contrattuale tra la società Stretto di Messina e il Contraente generale è sospeso. La mancata approvazione del progetto definitivo entro il termine suddetto comporta la caducazione di tutti gli atti che regolano la concessione e i rapporti contrattuali della società concessionaria connessi alla realizzazione dell'opera. E' prevista ,infine, quale terza ipotesi di caducazione nel caso di mancata individuazione del soggetto finanziatore entro il medesimo termine previsto per l'esame definitivo da parte del CIPE (per il dettaglio dei contenuti si veda precedente del 7 novembre 2012). **Il contenuto del DL 187/2012**, che è destinato a decadere, **è stato inserito con alcune modifiche nel testo del decreto legge**.

Ulteriori norme riguardano: obbligo per le amministrazioni pubbliche, dal 1° giugno 2013, di accettare i pagamenti ad esse spettanti, a qualsiasi titolo dovuti, anche in formato elettronico; finanziamento delle agevolazioni in favore delle imprese delle Zone franche urbane; misure di rafforzamento dei Confidi; istituzione, in via sperimentale fino al 31 dicembre 2013, di zone a burocrazia zero, non soggette a vincolo paesaggistico-territoriale del patrimonio storico-artistico; disciplina del superamento del dissenso espresso nella conferenza dei servizi; misure per favorire l'avvio e la gestione di imprese innovative- start up; agenda digitale e connessi servizi.

Per gli ulteriori contenuti e l'iter del decreto legge si vedano precedenti del **23 ottobre 2012** e del **6 dicembre 2012**